



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A FAMILIARE
IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5,
D.LGS. 151/2001

Modalità di avvio/Inizio del procedimento:	Istanza di parte tramite presentazione di apposita richiesta
Avvio dell'attività sottesa al procedimento:	Immediato del controllo dei requisiti da parte del Servizio Personale
A chi rivolgersi per avere informazioni e presentare e seguire la pratica:	Comune di Vado Ligure P.zza S. Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) Settore I Amministrativo Servizio: Personale E-mail del servizio: personale@comune.vado-ligure.sv.it Telefono: 019/9477130
Responsabile del procedimento:	Responsabile di servizio Avv. Anna Maria Polifroni E-mail: personale@comune.vado-ligure.sv.it
Firmatario del provvedimento:	Responsabile di settore Avv. Anna Maria Polifroni E-mail: amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia:	Segretario comunale E-mail: segretario@comune.vado-ligure.sv.it
Provvedimento finale	Provvedimento di concessione del periodo di congedo straordinario richiesto
Termine di legge di conclusione del procedimento:	Diritto a fruire del congedo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda
Normativa di riferimento:	Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica L. n. 104/1992



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

Documentazione da produrre:	Modulo richiesta congedo straordinario Verbale commissione medica ASL di accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/1992
Adempimenti finanziari:	Non presenti
Modalità di pagamento:	Non ricorre
Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc.; indicare se vincolanti o no)	Non ricorre
Rimedi esperibili/strumenti di tutela a favore dell'interessato contro il provvedimento finale	Ricorso al giudice del lavoro
Informazioni utili	Il congedo straordinario, della durata massima di due anni, può essere fruito anche frazionatamente, secondo le esigenze del dipendente. Non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona e si interrompe in caso di cessazione della convivenza, ricovero a tempo pieno o decesso del soggetto assistito
